

Decreto fiscale

DS6901 Il nuovo DS6901
ravvedimento
speciale avrà effetti
solo dal 2026



**Cerofolini,
Pegorin,
Ranocchi**
— a pag. 22

Nuovo ravvedimento speciale con effetti soltanto dal 2026

Decreto fiscale

Un pvc o uno schema d'atto entro fine anno chiudono le porte alla sanatoria

Nella precedente edizione non era prevista una data di apertura dei versamenti

A cura di

**Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi**

Chance ravvedimento speciale per le annualità dal 2019 al 2023 per chi aderisce al concordato preventivo biennale (Cpb) 2025/2026. Di fatto, meccanismi di calcolo e costi restano invariati rispetto a chi aderito al precedente biennio del concordato. Ma questa volta gli effetti si produrranno dal 1° gennaio 2026, con la conferma che chi ha ricevuto o riceverà prima del pagamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) che dà efficacia della sanatoria la notifica di un pvc, di uno schema d'atto di accertamento ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti, per l'annualità interessata, non potrà ricorrere al ravvedimento speciale. È quanto emerge dall'emendamento al decreto fiscale (Dl 84/2025) approvato in commissione Finanze alla Camera.

I numeri su cui si valutare la convenienza della sanatoria rimangono gli stessi della scorsa tornata (si vedano gli esempi nella tabella sopra). La base imponibile dell'imposta sostitutiva rimane determinata sulla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore del decreto in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso reddito calcolato applicando coefficienti variabili in funzione del punteggio ottenuto sugli indicatori di affidabilità fiscale per il periodo interessato. Si va dal 5% con Isa 10 al 50% con Isa inferiore a 3.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari: al 10% per gli Isa con voto pari o superiore a 8; al 12% per gli Isa pari o superiori a 6, ma inferiore a 8; al 15% per gli Isa inferiori a 6. Per gli anni 2020-21 la sostitutiva è diminuita del 30%. L'imposta sostitutiva dell'Irap si calcola applicando l'aliquota ordinaria (3,9%), a prescindere dal punteggio Isa.

Le condizioni di accesso presuppongono (alternativamente) sulla singola annualità di:

- aver applicato gli Isa;
- aver dichiarato una delle cause di esclusione Isa correlate alla pandemia da Covid-19;
- aver dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività;
- aver dichiarato una causa di esclusione Isa correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo

Isa (cosiddetti soggetti «multiattività»).

Resta, come evidenziano gli esempi, che per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli Isa sopra citate, la base imponibile si determina come differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. All'importo così determinato si applica la sostitutiva del 12,5%. Il minimo dovuto per le dirette rimane confermato in 1.000 euro per annualità. L'Irap non ha importo minimo.

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o lavoro autonomo ex articolo 39 del Dpr 600/1973 e in tema Iva, ex articolo 54, comma 2, secondo periodo del Dpr 633/1972. In pratica, saranno inibiti gli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri in tema di redditi e Irap, mentre ai fini Iva la copertura vale solo nelle ipotesi di rettifiche di carattere presuntivo.

La peculiarità di questa edizione del ravvedimento speciale è che



i versamenti si potranno effettuare dal 1° gennaio 2026 fino al 15 marzo 2026 con il numero massimo delle rate che scende a 10 contro le 24 dello scorso anno. Nella versione riservata a coloro che avevano aderito al Cpb 2024-2025 non era invece prevista una data di apertura per poter effettuare i versamenti dovuti.

Il fatto che ora si intenda fissare un termine per dare il via libera all'operazione ravvedimento speciale per chi sceglierà di avvalersene sembra orientato a tutelare le attività di controllo fiscale, evitando che il precipitarsi ad effettuare il versamento del dovuto o della prima rata da parte del soggetto sottoposto a controllo, possa mettere in fuori gioco i possibili effetti delle verifiche già avviate o che si avvieranno da qui a fine anno. Resta che comunque solo la notifica di un pvc, di uno schema d'atto o di un atto di recupero per crediti inesistenti bloccherà l'accesso al ravvedimento speciale. Se il controllo, quindi, entro il 31 dicembre 2025 non sarà concluso e con esiti formalizzati in uno degli atti in questione, l'accesso al ravvedimento speciale, in assenza di altre cause che lo possano vietare, sarà lecito.

Resta confermata la possibilità di scelta se ricorrere al ravvedimento speciale per tutte e cinque le annualità possibili (dal 2019 al 2023), solo una o nessuna di esse, come pure lo spostamento in avanti (al 31 dicembre 2028) di un anno dei termini di accertamento per i periodi eventualmente sanati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'impatto

		DS6901		DS6901					
Il costo del ravvedimento speciale per chi aderirà al concordato preventivo biennale 2025-2026. Importi in euro									
ANNO	VOTO	REDDITO	PERCENTUALE INCREMENTO	MAGGIOR REDDITO/ VALORE DELLA PRODUZIONE	SOSTITUTIVA			IRAP(**)	
					PERCENTUALE	IMPORTO (*)	IMPORTO DOVUTO (*)		
DITTA INDIVIDUALE ARTIGIANA CON ATTIVITÀ DI IMPRESA DI PULIZIE (codice Ateco 81.21.00)									
2019	8,50	49.765	10%	4.976,5	10%	497,65	1.000,00	194,08	
2020	3,95	29.880	40%	11.952,0	15%	1.254,96	1.254,96	466,13	
2021	10,00	58.320	5%	2.916,0	10%	204,12	1.000,00	113,72	
2022	7,20	54.280	20%	10.856,0	12%	1.302,72	1.302,72	-	
2023	8,25	62.275	10%	6.227,5	10%	622,75	1.000,00	-	
Totale							5.557,68	773,94	
SRL CHE ESERCITA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE (codice Ateco 25.11.00)									
2019	(***)	185.534	25%	46.383,50	12,5%	5.797,94	5.797,94	1.808,96	
2020	(***)	156.540	25%	39.135,00	12,5%	3.424,31	3.424,31	1.068,39	
2021	(***)	176.915	25%	44.228,75	12,5%	3.870,02	3.870,02	1.207,44	
2022	6,90	229.166	20%	45.833,20	12%	5.499,98	5.499,98	1.787,49	
2023	8,50	243.595	10%	24.359,50	10%	2.435,95	2.435,95	950,02	
Totale							21.028,20	6.822,30	

(*) anno 2020 e 2021 importo ridotto del 30% causa Covid; (**) Aliquota al 3,9%; (***) Contribuente multiattività: percentuale di incremento 25% e imposta sostitutiva al 12,5%